

ISTRUZIONI OPERATIVE

- Ai Produttori interessati
- Ai Centri di assistenza Agricola
- Alle Organizzazioni di Produttori interessate
- E, p.c.
- Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

- A AGEA Coordinamento
- Alla Regione Autonoma della Sardegna– Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
- Al RTI LEONARDO SPA LORO SEDI
- Alla Direzione Generale dell'Agenzia
- Ai Servizi dell'Agenzia

Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di concessione del sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) ai sensi del Decreto Ministeriale 28 luglio 2022 n. 0336168. CAMPAGNA 2022.

Sommario

Sommario	2
1. PREMESSA.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO	5
4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO	8
5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO	8
5.1. Tipologie di intervento per la produzione primaria	9
5.2. Tipologie di intervento per il settore della macellazione e della trasformazione	12
6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO	13
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	13
8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	13
8.1 Anticipo	13
8.2 Pagamento.....	13
9. CONTROLLI	13
9.1 Verifiche di ammissibilità.....	14
9.2 Ulteriori controlli istruttori	14
9.2.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234).....	14
Visura Deggendorf	15
9.2.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	16
9.2.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602) ...	16
9.2.4. Documentazione Antimafia (articoli 87 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).....	17
10. COMUNICAZIONI	17



11.	MODALITA' DI PAGAMENTO.....	17
12.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR).....	18
13.	PUBBLICAZIONE.....	20
	Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	23

1. PREMESSA

Il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana (PSA) per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021, prevede restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.

La filiera suinicola ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA, pertanto si è ritenuto necessario sostenere gli imprenditori coinvolti e far fronte alla crisi derivante dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto.

Il Decreto Ministeriale (DM) 28 luglio 2022 n. 0336168 prevede sostegni alle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA).

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto degli interventi a favore delle aziende suinicole italiane, che hanno sede legale in una delle province di competenza dell'OP ARGEA e che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, **a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 30 giugno 2022**, i cui allevamenti siano ubicati in comuni assoggettati a restrizioni sanitarie, per un importo complessivo di 25 milioni di euro previsto dall'articolo 1 comma 3 del DM 28 luglio 2022 n. 0336168, così ripartite:

- a) il 60% è destinato alle PMI del settore della produzione agricola primaria pari a 15 milioni di euro;
- b) il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione pari a 10 milioni di euro.

I sostegni, in conformità al decreto stesso sono concessi:

- nei limiti fissati dal regime di aiuti (*de minimis*) ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 per le imprese che svolgono attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del DM 28 luglio 2022 n. 0336168;
- cumulati con altri aiuti di Stato purché il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) n. 702/2014 per le imprese che svolgono produzione agricola primaria, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del DM 28 luglio 2022 n. 0336168.

La gestione della domanda di aiuto per danni da PSA prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore ARGEA, di seguito OP, in qualità di soggetto erogatore dei contributi previsti dal DM 28 luglio 2022 n. 0336168 per le imprese che hanno sede legale in una delle province di competenza dell'OP ARGEA;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito MIPAAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal DM 28 luglio 2022 n. 0336168;
- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di Organismo di Coordinamento nazionale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono riportati nell'allegato 1.

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine **che hanno sede legale in una delle province di competenza dell'OP ARGEA i cui allevamenti siano ubicati in comuni assoggettati a restrizioni sanitarie riportati in tabella 1**, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie;
- b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:
 - I. ubicate in Piemonte, Liguria, Lazio e Abruzzo;
 - II. nel 2021 hanno utilizzato suini o carni suine provenienti dalle predette Regioni;
 - III. nel 2021 hanno esportato carni suine o prodotti trasformati a partire dalle carni suine in almeno uno dei Paesi riportato in tabella 2;

Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

- a) verri;
- b) scrofe;
- c) scrofette
- d) suini da ingrasso;
- e) suinetti;
- f) prosciutti;
- g) prodotti di salumeria;
- h) tagli di carne suina:

TABELLA 1		
ZONE PSA stabilite dal DM 28 luglio 2022 n. 336168		
Regione	Provincia	Comuni
Piemonte	Alessandria	Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone
Piemonte	Asti	Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole.
Liguria	Genova	Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata, Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia
Liguria	Savona	Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello
Lazio	Roma	Roma (area urbana ed extra urbane delimitate ed indicate dalle disposizioni dell'Autorità sanitaria), Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova

TABELLA 1 ZONE PSA stabilite dal DM 28 luglio 2022 n. 336168		
Regione	Provincia	Comuni
Lazio	Rieti	Borgo Velino, Micigliano, Posta, Borbona, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco, Petrella Salto, Fiamignano
Abruzzo	L'Aquila	Cagnano Amiterno

TABELLA 2 Paesi verso cui è risultato impossibile esportare totalmente o parzialmente i salumi dall'Italia nel periodo in esame stabiliti dal DM 28 luglio 2022 n. 336168
Argentina
Brasile
Corea del Sud
Cuba
Ecuador
Filippine
Giappone
Indonesia
Malesia
Messico
Perù
Repubblica Popolare Cinese
Serbia
Sudafrica
Taiwan
Thailandia
Turchia
Ucraina
Uruguay
Vietnam

In considerazione della particolare natura degli interventi in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico agli allevatori, la presentazione delle domande avverrà sulla base dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.

Alla domanda dovranno essere accluse le dichiarazioni e la documentazione che devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) certificazione idonea a dimostrare la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, nonché la messa a disposizione delle relative fatture per gli opportuni controlli;
- b) certificazione idonea a dimostrare la stima dei danni per la mancata esportazione con la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi della Tabella 2 soprariportata nei periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, nonché la messa a disposizione della relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi per gli opportuni controlli.

Nel caso di imprese suinicole nella produzione agricola primaria, il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti, nel caso di soccida deve essere presente la dichiarazione liberatoria del soccidante/soccidario. La domanda deve essere presentata da uno solo dei soggetti: soccidante o soccidario.

4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative n. 15 del 31 agosto 2022 – *D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore ARGEA. Modifica e integrazione delle Istruzioni operative n. 21 del 20 ottobre 2021.*

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Le risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste dei beneficiari presentate agli Organismi Pagatori competenti per territorio, per i 2 settori di seguito riportati:

- a) PMI del settore della produzione agricola primaria pari a 15 milioni di euro;
- b) settore della macellazione e della trasformazione pari a 10 milioni di euro.

Potranno essere trasferite dall'Organismo di Coordinamento AGEA a beneficio del settore che abbia delle richieste non completamente soddisfatte. Parimenti, qualora la richiesta degli indennizzi sia superiore al plafond previsto dal DM 28 luglio 2022 n. 0336168, l'Organismo di Coordinamento AGEA procederà ad una riduzione proporzionale delle risorse economiche destinate a uno dei settori su menzionati.

La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non sarà inferiore al 5 % del totale di quelle riferite a ciascuno degli interventi di seguito riportati, come stabilito dal Decreto Ministeriale.

Le regole per il campionamento saranno definite nella Circolare AGEA successivamente alla presentazione delle domande ed alle attività di parametrizzazione necessarie ad assicurare il rispetto dei plafond finanziari stabiliti dal Decreto Ministeriale. Oltre alla definizione di una componente casuale, necessaria per assicurare la copertura del controllo per tutte le aziende, saranno definiti specifici criteri di rischio uniformi (quali ad esempio l'elevato importo dell'aiuto, l'operatività dell'azienda richiedente l'aiuto in Regione diversa rispetto a quella ove si è verificato il danno, etc.).

5.1. Tipologie di intervento per la produzione primaria

Gli interventi attivati sono elencati nella tabella seguente, che specifica in particolare, per ciascuno di essi, l'indennizzo unitario e i coefficienti di indennizzo il cui prospetto è riportato in domanda per ciascun codice allevamento ASLL presente in Banca Dati Nazionale (BDN):

PRODUZIONE PRIMARIA PROSPETTO DANNI INDIRECTI nel periodo 13/01/2022- 30/06/2022									
INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAPI (a)	Valore medio/cap o DM 28 luglio 2022 n. 336168 del € (b)	RICAVO REALIZZATO A CAPO nel periodo 13/01/2022-30/06/2022 (c)	INDENNIZZO A CAPO (a*b) - (c)		
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.1 SCROFE	COMUNI	GRAVIDE		660,59 €				
			VUOTE		361,28 €				
		IBRIDE DA MOLTIPLICAZIONE	GRAVIDE		957,86 €				
			VUOTE		523,85 €				
		IBRIDE DA PRODUZIONE	GRAVIDE		759,68 €				
			VUOTE		415,47 €				
		RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E IBRIDE DA SELEZIONE	GRAVIDE		1.187,07 €				
			VUOTE		650,30 €				
		1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.2 SCROFETTE	COMUNI	GRAVIDE		542,81 €		
					VUOTE		243,49 €		
IBRIDE DA MOLTIPLICAZIONE	GRAVIDE				787,07 €				
	VUOTE				353,06 €				
IBRIDE DA PRODUZIONE	GRAVIDE				624,23 €				
	VUOTE				280,02 €				
RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E IBRIDE DA SELEZIONE	GRAVIDE				977,05 €				
	VUOTE				438,23 €				

PRODUZIONE PRIMARIA PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 13/01/2022- 30/06/2022

INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAPI (a)	Valore medio/cap o DM 28 luglio 2022 n. 336168 del € (b)	RICAVO REALIZZATO A CAPO nel periodo 13/01/2022-30/06/2022 (c)	INDENNIZZO A CAPO (a*b) - (c)
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.3 VERRI	COMUNI			500,73 €		
		IBRIDE DA MOLTIPLICAZIONE			397,13 €		
		IBRIDE DA PRODUZIONE			621,13 €		
		RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E IBRIDE DA SELEZIONE			690,66 €		
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.4 SUINETTI FINO A 10 KG				56,12 €		
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.5 SUINI DA MACELLO	90/115 KG.			1,18 €		
		115/130 KG.			1,19 €		
		130/144 KG.			1,20 €		
		144/156 KG.			1,32 €		
		156/176 KG.			1,40 €		
		176/180 KG.			1,26 €		
		180/185 KG.			1,22 €		
		OLTRE 185 KG.			1,22 €		
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.6 SUINI DA RISTALLO	15 KG.			4,83 €		
		20 KG.			3,59 €		
		25 KG.			3,35 €		
		30 KG.			3,01 €		
		40 KG.			2,50 €		
		50 KG.			2,20 €		
		60 KG.			1,90 €		
		65 KG.			1,89 €		
		80 KG.			1,65 €		
		100 KG.			1,58 €		

PRODUZIONE PRIMARIA PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 13/01/2022- 30/06/2022							
INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAPI	Valore produzione suinetti/settimana (a)	n. SETTIMANE ALLEVAMENTO PERSE (b)	INDENNIZZO A CAPO (a*b)
2	Interruzione riproduzione scrofe	2.1 SCROFE CIRCUITO DOP	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE		25,80 €		
2	Interruzione riproduzione scrofe	2.2 SCROFE CIRCUITO NON DOP	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE		17,53 €		

PRODUZIONE PRIMARIA PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 13/01/2022- 30/06/2022							
INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAPI	Indennizzo settimanale a capo (a)	n. SETTIMANE ALLEVAMENTO PERSE (b)	INDENNIZZO A CAPO (a*b)
3	Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	3.1 SUINO DAALLEVAMENTO 30 KG	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		59,40 €		
3	Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	3.2 SUINO DA MACELLO NON DOP 160/176 KG.	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		61,20 €		
3	Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	3.3 SUINO DA MACELLO DOP 160/176 KG.	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		83,30 €		

PRODUZIONE PRIMARIA PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 13/01/2022- 30/06/2022							
INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAPI	Indennizzo settimanale a capo (a)	n. SETTIMANE DI PROLUNGATO ALLEVAMENTO (b)	INDENNIZZO A CAPO (a*b)
4	Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)	4.1 SUINO DAINGRASSO	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		6,44 €		
4	Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)	4.2 SUINETTI	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE		3,71 €		

Il numero delle settimane è calcolato (negli interventi n. 2, 3 e 4) dividendo per 7 il numero dei

giorni di fermo prolungato (o di prolungato accasamento) ai quali sono stati, eventualmente, precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.

5.2. Tipologie di intervento per il settore della macellazione e della trasformazione

Gli interventi attivati sono elencati nella tabella seguente, che specifica in particolare, per ciascuno di essi, l'indennizzo unitario e i coefficienti di indennizzo il cui prospetto è riportato in domanda, nel rispetto di quanto indicato nella Tabella A del DM n. 0336168 del 28 luglio 2022.

I sostegni sono determinati fino ad un massimo dell'80% del danno stimato forfetariamente come da formula di seguito riportata.

SETTORE DELLA MACELLAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 13/01/2022- 30/06/2022								
INTERVENTO	Q21 - kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (a)	Q22 - kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute (b)	CUN22 - listino medio del periodo 13 gennaio-30 giugno 2022 (c)	INDENNIZZO (a-b) * (c)	Q22 - quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022 (d)	P21 listino medio CUN di quel taglio nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2021 (e)	P22 listino medio CUN di quel taglio nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022. (f)	Aggiunta all'INDENNIZZO DEL Del PREZZAMENTO DEI TAGLI PANCETTA (e-f) * d
5	Riduzione Macellazioni							

SETTORE DELLA MACELLAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 13/01/2022- 30/06/2022									
INTERVENTO	Paese di Destinazione di cui alla tabella 2	Costo certificazioni (1)	Packaging/Etichette personalizzate distrutte come da doc (2)	EXTRA Logistica/nolo/dogane Come da fatture (3)	Costo distruzione prodotto (4)	EXP21 fatturato export 2021 verso uno o più dei Paesi nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2021 come risultante dalle dichiarazioni all'exportazione (a)	EXP22 - fatturato export 2022 verso uno o più dei Paesi nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022 come risultante dalle dichiarazioni all'exportazione (b)	COSTEXP22 - costi sostenuti per le attività propedeutiche all'export verso i Paesi nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022 come risultanti da corrispondenti fatture aziendali e includono quanto riportato nelle colonne (1-2-3-4). (c)	INDENNIZZO a -b + c
6	Mancato export e deprezzamento merce								

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

In considerazione della particolare natura dell'intervento in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico alle imprese zootecniche, la presentazione delle domande avverrà sulla base dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.

Il soggetto beneficiario presenta ad ARGEA apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac-simile allegato.

L'Organismo Pagatore ARGEA rende disponibile nel SIAN al richiedente o al CAA delegato, la domanda contenente le informazioni anagrafiche, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata **dal 17 ottobre 2022 entro e non oltre il 31 ottobre 2022.**

8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

8.1 Anticipo

Il comma 2 dell'art. 6 del DM 28 luglio 2022 n. 0336168, stabilisce che l'Organismo pagatore ARGEA è autorizzato ad eseguire un pagamento sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dai massimali, prima del completamento delle verifiche di cui al paragrafo 9 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante. In particolare, la garanzia dovrà essere pari al 100% dei danni dichiarati in domanda, per gli interventi del paragrafo 5.1 e all'80% dei danni dichiarati in domanda per gli interventi del paragrafo 5.2.

Il pagamento dell'acconto può avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 9.1.

8.2 Pagamento

Il pagamento è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dal paragrafo 9.

9. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori.

9.1 Verifiche di ammissibilità

Fatte salve le verifiche ad opera dell'Organismo di Coordinamento, in conformità alla Circolare AGEA n. 66462 del 14 settembre 2022, l'Organismo Pagatore provvederà all'esecuzione dei seguenti controlli:

1. verifica che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. verifica della esistenza del codice allevamento di suini attivo in BDN nell'anno 2022;
6. verifica che i medesimi sostegni sugli stessi allevamenti non siano richiesti da più beneficiari;
7. verifica che i medesimi allevamenti non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti tra loro non compatibili
8. verifica della presenza delle dichiarazioni che devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Gli allevamenti sui quali sono evidenziate irregolarità sono considerati non ammissibili all'aiuto.

Come riportato all'articolo 3, paragrafo 4, del Decreto Ministeriale citato in oggetto, dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014. Tale controllo è effettuato da AGEA Coordinamento. Sarà effettuato da AGEA Coordinamento un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

L'Organismo Pagatore ARGEA assoggetta a controllo puntuale un campione delle dichiarazioni confermate allegare alle domande stesse e della documentazione che devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA – Coordinamento. La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non è inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni di ciascuna delle tipologie menzionate.

L'aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

9.2 Ulteriori controlli istruttori

9.2.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione dell'articolo 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea (regime *de minimis*).

In attuazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'Organismo pagatore ARGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti «de minimis» complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti «de minimis» già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica²;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

² Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

9.2.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

ARGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "*le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere*" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

9.2.3. Pagamenti superiori a €5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

9.2.4. Documentazione Antimafia (articoli 87 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del DM 28 luglio 2022 n. 0336168.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

10. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore ARGEA renderà noto:

A. al richiedente:

- a del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
- b in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

B. al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n.

286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e

quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ARGEA), istituita con Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>

Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'ARGEA nel suo ruolo di Organismo Pagatore Regionale. Esercente le funzioni del Titolare del trattamento è il Direttore dell'agenzia protempore.</p> <p>La sede di ARGEA è in Via Caprera, n. 8 – 09123 Cagliari</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo: www.agenziaargea.it</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>ARGEA ha proceduto a designare, in qualità di Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD), la società "Qualifica Group srl", nella persona del dott. Ferrante Enrico.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'ARGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ARGEA, il RTI Leonardo, (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A.; Agriconsulting SPA</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata argea@pec.agenziaargea.it con idonea comunicazione citando: Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

13. PUBBLICAZIONE

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.sardegnaagricoltura.it

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.

Il Direttore Generale
Dott. Antonello Arghittu

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

BASE GIURIDICA UNIONALE

- **Reg. (UE) n. 1407/2013**
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- **Reg. (UE) n. 1308/2013**
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- **Reg. (UE) n. 702/2014**
Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- **Reg. (UE) n. 2016/429**
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, “normativa in materia di sanità animale”, come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'articolo 9 in cui la Peste Suina Africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione;
- **Reg. (UE) n. 2016/679**
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Reg. (UE) n. 2020/687**
Regolamento delegato della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- **Reg. (UE) n. 2021/605**
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- **Decisione (UE) n. 2022/62**
Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia.

BASE GIURIDICA NAZIONALE

- **Legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

- **Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116**

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

- **Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25**

“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, in particolare l'articolo 26, comma 1 e comma 3, con cui, si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;

- **Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 2950**

Articolo 2, comma 2-quinquies, riduce la dotazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, da 35 milioni di euro a 25 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare, per l'importo di 10 milioni di euro per il 2022, le misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana;

- **Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022**

inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

- **Ordinanza n. 3/2022 (GU Serie Generale n.118 del 21-05-2022)**

Ordinanza 17 maggio 2022 Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana nella Regione Lazio - Ordinanza n. 3/2022 (GU Serie Generale n.118 del 21-05-2022) ed il successivo dispositivo congiunto del Ministero della salute e il Commissario straordinario alla peste suina africana del 1°giugno 2022 nel quale vengono indicati i comuni della provincia di Rieti e dell'Aquila sottoposti a restrizione sanitaria, ovvero in “zona infetta”;

- **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 luglio 2022 n.**

0336168

Decreto ministeriale recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)”.

- **Circolare AGEA 66462 del 14 settembre 2022**

Modalità di attuazione del DM n. 336168 del 28 luglio 2022. intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA).

FASCICOLO AZIENDALE

- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162**

Semplificazione della gestione della PAC;

- **Istruzioni Operative n. 15 del 31 agosto 2022**

D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore ARGEA. Modifica e integrazione delle Istruzioni operative n. 21 del 20 ottobre 2021;

- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021**

Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

- **D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159**

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- **Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019**

Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

- **Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020**

Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;

- **Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021**

Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19;

- **Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022**

Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla

circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21.

REGISTRO AIUTI DI STATO

- **Legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;

- **Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115**

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

- **Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34**

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (Convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78);

- **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015**

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

- **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45**

“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- **Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021**

Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

REGOLARITÀ FISCALE

- **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48 - bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).